



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2026, che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127^{ter} c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1049/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. **C.F._1**), con il patrocinio dell'avv. Riccardo Artaria, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, piazza Cinque Giornate n. 5

RICORRENTE

contro

CP_ (C.F. **P.IVA_1**), in persona del direttore *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Clara Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura Inps in Monza, via Morandi n. 1

CONVENUTO

Oggetto: indebito assistenziale

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 17.4.2025, **Parte_1** ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa restitutoria avanzata dall'**CP_** con comunicazione datata 30 settembre 2024 e confermata con delibera n. 243622 del 19 novembre 2024, per l'importo di Euro 4.940,98 e dunque insussistente l'obbligo della sig.ra **Pt_1** di restituire tale importo, ovvero la diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia; per l'effetto condannare l'**CP_** alla rifusione in favore del ricorrente delle somme che dovessero risultare recuperate a tale titolo in corso di giudizio, oltre rivalutazione e interessi legali dal giorno della trattenuta all'effettiva rifusione"*; con vittoria delle spese di lite. A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto:

- di essere stata invalida civile al 100% dal 2021 e al 80% dal 4.7.2023 e di essere perciò titolare della pensione n. 044-490107217851 Cat. INVCIV;
- di aver visto accogliere la propria domanda di accesso alla pensione di invalidità civile dopo che ^{CP} – secondo i passaggi descritti anche sul sito internet istituzionale – aveva verificato i dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente;
- di aver sempre puntualmente presentato all'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni reddituali e, in particolare, ai fini che qui rilevano, di aver presentato le dichiarazioni relative ai redditi percepiti negli anni 2021 e 2022;
- di aver ricevuto in data 19.10.2024 provvedimento del 30.9.2024 con ^{CP} ha comunicato il ricalcolo dal 1.4.2021 della pensione n. 044-490107217851 Cat. INVCIV sulla base dei redditi del 2021, con revoca della maggiorazione sociale, revoca della maggiorazione prevista dall'art. 38 della L. 448/2001 e con ripetizione dell'importo di € 4.940,98 a titolo di indebito;
- di aver vanamente esperito il ricorso amministrativo.

La ricorrente ha censurato il provvedimento di ripetizione rilevando che l'importo indicato nel quadro RR dei modelli Persone fisiche 2022 e 2023 (afferenti rispettivamente ai redditi conseguiti nel 2021 e nel 2022) non costituisce reddito ai fini fiscali e non può pertanto esserle attribuito onde verificare il rispetto dei limiti reddituali previsti per l'attribuzione dell'invalidità civile e dell'integrazione sociale.

Parte attorea ha infine rilevato che aver sempre tempestivamente adempiuto al proprio obbligo dichiarativo, con conseguente irripetibilità degli importi oggetto del provvedimento gravato.

Ritualmente costituitosi in giudizio, ^{CP} ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, rilevando da un lato che la disamina delle dichiarazioni fiscali della ricorrente relative agli anni di imposta 2021 e 2022 evidenzia come la stessa avesse percepito redditi superiori al limite fissato per l'attribuzione dell'integrazione sociale, dall'altro che la disciplina invocata dalla ricorrente sulla irripetibilità dell'indebito pertengono esclusivamente all'indebito previdenziale e non quello assistenziale.

Istruita la causa in via meramente documentale, all'esito della discussione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

A fondamento della pretesa restitutiva della pensione di invalidità civile nella misura in cui essa è stata maggiorata con l'integrazione sociale, ^{CP} adduce la circostanza che dalle

dichiarazioni fiscali presentate dalla ricorrente in relazione agli anni di imposta 2021 e 2022 emergerebbe che la stessa avrebbe percepito redditi di importi superiori rispetto alla soglia massima ammessa per la fruizione dell'integrazione sociale.

Dalle dichiarazioni persone fisiche presentate dalla ricorrente all'Amministrazione finanziaria emerge che parte attorea nell'anno 2021 ha dichiarato nel quadro RC un reddito da lavoro di € 800,00 e, nel quadro RR, un reddito di partecipazione di impresa di € 12.302,00; nel 2022 la ricorrente ha poi dichiarato nel quadro RC un reddito da lavoro dipendente di € 9.587,00 e nel quadro RR un reddito di partecipazione di impresa di € 12.197,00.

L'indicazione nel quadro RR, però, indica un reddito meramente teorico. Nel quadro RR delle dichiarazioni dei redditi, infatti, il socio di s.r.l. è tenuto ad indicare il valore degli utili teoricamente spettantigli al fine di adempiere all'onere del versamento dei contributi dovuti per la gestione commercianti o artigiani. alcuna norma però impone alla s.r.l. in attivo di provvedere alla distribuzione dei propri utili, sicché – fino a quando ciò non avviene – alcun reddito può essere imputato al socio, tenuto appunto al versamento dei contributi in ragione degli utili a lui teoricamente attribuibili, ma non percipiente reddito di sorta.

Il quadro RR, infatti, deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti in favore di ^{CP} ma l'indicazione dei redditi teoricamente percepibili non rileva ai fini della determinazione del reddito fintanto che l'utile da partecipazione spettante al socio non venga distribuito.

Da quanto evidenziato discende che, con segnato riferimento al caso di specie, la mera indicazione nel quadro RR dell'utile teoricamente spettante alla ricorrente nella sua qualità di socia di s.r.l. non comporta e non dimostra l'avvenuta distribuzione dei redditi ivi indicati, sicché – in difetto di prova offerta da ^{CP} sul punto e in considerazione delle allegazioni esposte dalla ricorrente – i redditi conseguiti da parte attorea negli anni 2021 e 2022 non hanno superato la soglia che preclude la maggiorazione sociale del trattamento assistenziale.

In definitiva, in ragione di quanto brevemente esposto, il ricorso deve essere accolto. Resta superfluo valutare se le somme già corrisposte alla ricorrente siano o meno ripetibili in ragione del tempo trascorso tra la loro corresponsione e l'emissione del provvedimento di indebito oggetto del giudizio

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della decisione della controversia su mera base documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che *Parte_1* non è tenuta a restituire ad *CP-* l'importo di € 4.940,98 da *CP-* ripetuto con comunicazione del 30.9.2024 e confermata con delibera n. 243622 del 19.11.2024;
- Condanna *CP-* a restituire alla ricorrente gli importi eventualmente trattenuti a tale titolo, maggiorati degli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Condanna *CP-* a rifondere ad *Parte_1* le spese di lite, liquidate in complessivi € 900,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Monza, 3 luglio 2026

Il Giudice
Elena Greco